



N° PAP-00382-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 23/01/2017 al 06/02/2017

L'incarico della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 00051/2017 del 23/01/2017

N° DetSet 00008/2017 del 23/01/2017

Dirigente: MARIA ANTONIETTA GRECO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche e nulla osta ai sensi della legge 447/95 per la struttura destinata a sala da ballo sita sulla S.P. Lecce – Torre Chianca. Richiedente: Società Slaki S.r.l. - Attività 6 - Obiettivo 1 - Azione 4.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ARCH. MARIA ANTONIETTA GRECO
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00051/2017, composta da n° 10 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 24 GEN. 2017

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia
Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore
Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 12/12/2016 col n. 174249, il sig. Greco Raffaele, nella sua qualità di legale rappresentante della soc. SLAKI s.r.l., con sede in Lecce alla S.P. Lecce Torre Chianca, 30 (P.IVA 04666330750) ha chiesto, per l'attività sita in Lecce alla S.P. Lecce Torre Chianca n. 30, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi e per gli effetti del DPR 13/03/2013 n. 59 per:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

con nota prot. n. 174249/2016 del 16.12.2016 lo sportello Unico Attività Produttive - Settore Urbanistica di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Settore Ambiente di questa A.C., l'istanza di AUA presentata dal sig. Raffaele GRECO nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27/11/1989 e residente a Castro (LE) alla litoranea per Santa Cesarea Terme n. 238 C.F. GRGRFL89S27119L, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Slaki S.r.l., con sede legale in Lecce alla via S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30;

con nota recante prot. n. 72177 del 22/12/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 29.12.2016 n. 182380, la Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela venatoria nella quale trasmetteva il proprio nulla osta al rilascio dell'A.U.A. nel quale si riporta, tra l'altro, quanto segue: "esaminata la documentazione prodotta si comunica quanto segue: il DPR 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del decreto sopraindicato. Conseguentemente i Comuni continuano, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della L.R. 24/1983, modificata dalla L.R. 31/1995, nonché del Titolo VIII della L.R. 17/2000 e del Regolamento Regionale n. 26/11 e ss.mm.ii., ad esercitare le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 A.E., da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura, nonché quelle previste dalla L. 447/95 in materia di inquinamento acustico. Nulla osta pertanto da parte di questo Servizio al rilascio dell'AUA previa istruttoria del competente ufficio di codesto comune per l'autorizzazione allo scarico e la valutazione dell'inquinamento acustico.";

in data 04/01/2017 con prot. n. 0001191/2017 il Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale rilasciava il Nulla Osta previsto ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la prevenzione dell'impatto acustico riveniente dall'attività di sala da ballo da effettuarsi nell'immobile sito alla S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30 riportante specifiche condizioni;

in data 04/01/2017 con prot. n. 0001682/2017 il Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale rilasciava l'autorizzazione n. 01/2017 AMB avente ad oggetto lo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche provenienti dall'immobile sito alla S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30 riportante determinate prescrizioni;

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;

con Regolamento Regionale n.26 del 16/12/2011, la Regione Puglia ha disciplinato gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E. (Abitanti Equivalenti), ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) come espressamente riportato nell'art.8 del citato Regolamento;

l'art.7 comma 2 del R.R. Puglia 26/2011 stabilisce, in esecuzione dell'art. 42 comma 1 della L.R. Puglia n. 24/1983 e s.m.i.: "I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.";

l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";

l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";

Tanto premesso e visto:

→ la relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni EPICOCO nonché la relazione geologica ed idrogeologica a firma del dott. Geologo Elios Maria SANAPO, aventi ad oggetto tra l'altro lo smaltimento dei reflui domestici mediante impianto di subirrigazione;

→ la valutazione di impatto acustico a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, P.I. Antonio Castelluccio, (D. D. Regione Puglia n. 398 del 10/11/04);

→ la copia del contratto di locazione commerciale allegato alla suddetta istanza e registrato a Lecce in data 22/11/2016 al n. 8674;

→ la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

→ il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,

→ il Regolamento Regionale n. 26 del 16/12/2011 e ss.mm.ii.;

→ il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;

→ la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;

→ Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;

→ il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;

→ la Legge n. 447/95;

- il DPCM 01/03/1991;
- la Legge Regionale n. 03/2002;
- L'art. 181 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica;

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

i sistemi previsti per il trattamento e smaltimento delle acque reflue di che trattasi, oggetto della richiesta di autorizzazione allo scarico, da realizzarsi presso l'impianto in oggetto, sono costituiti da fossa Imhoff e rete di subirrigazione le cui coordinate del punto di scarico sono le seguenti: X: 769089, Y: 4477139;

nella relazione tecnica si riporta che non è stato realizzato il pozzetto degrassatore in quanto non è prevista attività di preparazione pasti per ristorante;

ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 16/12/2011 per il tipo di scarico non sono richiesti limiti allo scarico in quanto è sufficiente la verifica sul rispetto dei requisiti minimi di dimensionamento (Cfr. Tab. B allegato 2 a R.R. 26/2011);

nelle relazioni agli atti si riporta che la fonte di approvvigionamento idrico, le acque per il consumo umano e per i w.c. saranno reperite tramite bottini autorizzati;

nell'istanza di autorizzazione e negli elaborati tecnici si riporta che il carico stimato è pari a 15 A.E.;

da quanto dichiarato dall'istante i fanghi in esubero saranno smaltiti mediante ditta autorizzata;

in data 29/10/2016 il Settore Sviluppo Economico e Attività produttive di questa Amministrazione Comunale rilasciava al sig. Marco Greco l'autorizzazione provvisoria per lo svolgimento di manifestazioni musicali con Dj con allegato verbale della C.C.V.L.P.S.;

da quanto riportato nella valutazione di impatto acustico suddetta emerge che le principali sorgenti sonore sono rappresentate da:

- Impianto filodiffusione composto da:
 - 01 mixer Apart PM 7400 MK2;
 - 01 amplificatore Apart CHAMP 4;
 - 04 diffusori incassati a soffitto Apart CM4;
 - 06 diffusori a parete Apart MASK4-W;

- Impianto pista da ballo
 - 01 Mixer Allen&Heath Xone: 92;
 - 01 Mixer Pioneer DJM-900 Nexus;
 - 01 Lettore CD Pioneer CDJ 350;
 - 01 Lettore CD Pioneer 2000 NXS2;
 - 02 Piatti Technics SL 1210;
 - 02 casse monitor RCF art. 312°;
 - 02 casse Yamaha DSR 115;
 - 04 subwoofer Yamaha DXS 18.

nel giudizio conclusivo del T.C.A.A. si riporta quanto segue: "In considerazione di quanto innanzi

espresso ed in riferimento all'esito delle misure fonometriche effettuate nei punti indicati nonché, alle condizioni di verifica, si attesta che gli impianti elettroacustici tarati con i volumi indicati in premessa non sono tali da determinare un'eventuale superamento dei limiti di legge. Inoltre, in considerazione dei livelli misurati e della distanza esistente con l'abitazione più vicina, si ritiene che i limiti differenziali siano rispettati. Tuttavia, il proprietario del P.E si rende disponibile a far eseguire rilievi strumentali presso l'abitazione più vicina, qualora il proprietario lo consenta, per verificare strumentalmente quanto innanzi dedotto.”;

con nota recante prot. n. 72177 del 22/12/2016, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 29.12.2016 n. 182380, la Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela venatoria nella quale trasmetteva il proprio nulla osta al rilascio dell'A.U.A. nel quale si riporta, tra l'altro, quanto segue: “esaminata la documentazione prodotta si comunica quanto segue: il DPR 59/13, non ha apportato modifiche per quanto concerne le Autorità competenti, già individuate dalla normativa nazionale e regionale, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del decreto sopraindicato. Conseguentemente i Comuni continuano, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della L.R. 24/1983, modificata dalla L.R. 31/1995, nonché del Titolo VIII della L.R. 17/2000 e del Regolamento Regionale n. 26/11 e ss.mm.ii., ad esercitare le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 A.E., da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura, nonché quelle previste dalla L. 447/95 in materia di inquinamento acustico. Nulla osta pertanto da parte di questo Servizio al rilascio dell'AUA previa istruttoria del competente ufficio di codesto comune per l'autorizzazione allo scarico e la valutazione dell'inquinamento acustico.”;

in data 04/01/2017 con prot. n. 0001191/2017 il Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale rilasciava il Nulla Osta previsto ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la prevenzione dell'impatto acustico riveniente dall'attività di sala da ballo da effettuarsi nell'immobile sito alla S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30 riportante specifiche condizioni;

in data 04/01/2017 con prot. n. 0001682/2017 il Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale rilasciava l'autorizzazione n. 01/2017 AMB avente ad oggetto lo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche provenienti dall'immobile sito alla S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30 riportante determinate prescrizioni;

l'art. 8, comma 8, della Legge regionale n. 26/2011 come modificata dalla legge regionale n. 07/2016 riferisce quanto segue: “Al di fuori dell'Ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all'autorità competente.”

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59 del 13/03/2013, del R.R. 26/2011 e della Legge 447/95, a favore della Soc. Società “SLAKY S.r.l.” con sede legale in Lecce alla via S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30 e P.IVA 04666330750 nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Raffaele GRECO nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27/11/1989 e residente a Castro (LE) alla litoranea per Santa Cesarea Terme n. 238 C.F. GRGRFL89S271119L, dell'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche non recapitate in pubblica fognatura, nonché del nulla osta sulla prevenzione dell'impatto acustico per l'attività sita sulla S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30.

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7, dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013 e dell'art. 8 della legge 447/95, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Soc. Società "SLAKY S.r.l." con sede legale in Lecce alla via S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30 e P.IVA 04666330750 nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Raffaele GRECO nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27/11/1989 e residente a Castro (LE) alla litoranea per Santa Cesarea Terme n. 238 C.F. GRCCRFL89S271119L, dell'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico per subirrigazione negli strati superficiali del suolo per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche non recapitate in pubblica fognatura, nonché del nulla osta sulla prevenzione dell'impatto acustico per l'attività sita sulla S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

autorizzazione allo scarico prevista dall'art.8 del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 e ss.mm.ii.

1. il titolare dello scarico, dovrà realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii., con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta dalla ditta, atte a:
 - garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
 - effettuare idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
 - garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti;
 - devono essere rispettate le distanze di sicurezza, previste dalle normative specifiche, per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;
2. le zone di rispetto, dovranno essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
3. la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
4. lungo l'asse della condotta disperdente dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare tali da garantire il rapido smaltimento del liquido chiarificato

mediante evapotraspirazione;

5. i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i, ovvero dal D.L. vo n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 26/2011;

6. è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;

7. il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;

8. il titolare della presente autorizzazione, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione dovrà produrre, oltre la documentazione di cui al D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii., la seguente documentazione:

- dichiarazione che non sono intervenute modifiche e/o variazioni sulla natura dello scarico;
- dichiarazione circa la destinazione dell'immobile;
- dichiarazione che non sono intervenute modifiche circa il numero di A.E. da servire;
- dichiarazione tecnica attestante lo stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- copia dei formulari (FIR) di smaltimento dei fanghi presso i centri autorizzati;

Nulla Osta sulla prevenzione dell'impatto di cui all'art. 8 della Legge 447/95 e ss.mm.ii.

1. di utilizzare la fonte di emissione acustica riportata nella relazione di valutazione acustica a firma del T.C.A.A. P.I. Antonio CASTELLUCCIO e precisamente:

- Impianto filodiffusione composto da:
- 01 mixer Apart PM 7400 MK2;
- 01 amplificatore Apart CHAMP 4;
- 04 diffusori incassati a soffitto Apart CM4;
- 06 diffusori a parete Apart MASK4-W;

- Impianto pista da ballo
- 01 Mixer Allen&Heath Xone: 92;
- 01 Mixer Pioneer DJM-900 Nexus;
- 01 Lettore CD Pioneer CDJ 350;
- 01 Lettore CD Pioneer 2000 NXS2;
- 02 Piatti Tecnics SL 1210;
- 02 casse monitor RCF art. 312°;
- 02 casse Yamaha DSR 115;
- 04 subwoofer Yamaha DXS 18.

2. la ditta dovrà utilizzare gli impianti secondo la regolazione impostata dal T.C.A.A. e precisamente:

- Impianto di filodiffusione vol. 4;
- Mixer Allen&Heath Xone:92 gain a metà e master 3;
- Mixer Pioneer DJM-900 Nexus gain a metà e master 3,5;
- Diffusori acustici a metà dell'escursione massima.

3. il titolare, su indicazione del tecnico competente in acustica, dovrà predisporre ed installare idoneo sistema di blocco dei potenziometri non facilmente rimovibile;
4. durante l'utilizzo delle sorgenti riportate nella configurazione "impianto pista da ballo", a partire dalle ore 22.30 e sino all'orario di chiusura dell'attività suddetta, le porte e gli infissi, poste nella direzione del ricettore più vicino individuato nella suddetta relazione, dovranno essere chiusi;
5. in caso di segnalazione, anche verbale, di disturbo della quiete pubblica, sia ridotto adeguatamente il volume dell'impianto e si provveda tempestivamente alla misurazione fonometrica delle emissioni acustiche al fine di valutare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
6. ogni attività acustica dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti di legge vigenti;
7. il titolare dovrà comunicare all'ufficio scrivente ogni variazione sopravvenuta, sia che riguardi la titolarità sia che riguardi le apparecchiature installate presso l'attività in parola;
8. il titolare dovrà tenere a disposizione presso l'attività suddetta, ai fini degli accertamenti effettuati dalle Autorità deputate al controllo, il presente Nulla Osta e la relazione di valutazione acustica sopra richiamata.

2. dare atto che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

3. di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

4. dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

5. dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del provvedimento di AUA e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 e precisamente:

- dichiarazione che non sono intervenute modifiche e/o variazioni sulla natura dello scarico;
- dichiarazione circa la destinazione alla data di comunicazione dell'immobile oggetto d'intervento;
- dichiarazione che non sono intervenute modifiche circa il numero di A.E. da servire;

– dichiarazione tecnica attestante lo stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
– copia dei formulari (FIR) di smaltimento dei fanghi presso i centri autorizzati;
– asseverazione a firma del TCAA inerente la conservazione e lo stato acustico dell'attività;
a tal fine, ai sensi del c. 2 del D.P.R. n. 59/2013, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

6. dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

7. dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

- a) Alla Società "SLAKY S.r.l." con sede legale in Lecce alla via S.P. Lecce – Torre Chianca civ. 30;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3 – Lecce;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
- e) Alla Regione Puglia- dipartimento agricoltura, sviluppo rurale, tutela dell'ambiente, sezione risorse idriche, servizio monitoraggio e gestione integrata risorse;
- f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
- g) Alla Polizia Provinciale, Palazzo ex Consorzi SISRI - Zona Industriale - Lecce;
- h) Al Comandante della Polizia Locale di questa Amministrazione Comunale, viale Rossini;
- i) Al settore Attività Economiche e Produttive di questa Amministrazione Comunale.

8. dare atto che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

9. dare atto che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

10. dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

